

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1234)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DEL NERO, ZANNINI e ZACCARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 1970

Modifica dell'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario

ONOREVOLI SENATORI. — Nella redazione dell'articolo 2 della legge finanziaria regionale, esentando dal tributo ivi previsto solo le grandi derivazioni d'acqua, si è incorso in un errore di prospettiva e di valutazione; la applicazione del tributo proprio di cui al predetto articolo 2 da parte della Regione, nella forma e nei modi voluti dalla legge riuscirà di grave inasprimento sotto il profilo tributario, delle condizioni generali d'esercizio delle migliaia di aziende turistiche che ripetono da una concessione demaniale il titolo primario della loro esistenza, con grave danno per tutto il turismo estivo.

Non va dimenticato a questo punto che, in genere il turismo estivo (essenzialmente balneare) sta attraversando una difficile crisi di ristrutturazione, aggravata dalla concorrenza che alcuni Paesi esteri stanno conducendo con successo all'Italia (Spagna, Jugoslavia, Grecia, eccetera).

Non pare che si sia tenuto sufficientemente conto al riguardo, che mentre in quei Paesi da parte delle amministrazioni centrali, si persegue una politica di incentivazione e di agevolazione nei confronti degli operatori turistici, in Italia a carico di una componente essenziale del turismo balneare si procede ad inasprimenti tributari che possono arrivare fino a tre volte il valore iniziale e che fatalmente finiranno col ripercuotersi sui prezzi dei servizi.

Si è infine trascurato di considerare che la legge n. 1501 del 31 dicembre 1961 aveva già ancorato a criteri economici la fissazione della misura del canone, perciò i canoni oggi risultano non solo recognitori della demanialità del bene assegnato in concessione, ma anche commisurati sul reale valore di resa in termini economici del bene stesso. Pertanto una volta che dalle autorità competenti sia stato determinato l'esatto

ammontare di un canone demaniale esso colpisce anche una realtà contributiva, che non si presta ad ulteriori aumenti.

Non bisogna neppure dimenticare che nella maggior parte dei casi le attività turistiche che ripetono la loro esistenza da concessioni demaniali sono costituite da aziende a conduzione familiare e di modesta entità per le quali l'aggravio risultante dall'applicazione dell'articolo 2 risulterebbe troppo gravoso e spesso insostenibile. Per questi motivi i presentatori del presente disegno

di legge propongono che al primo comma dell'articolo 2 siano aggiunte le parole: « e delle concessioni di arenili demaniali ad uso balneare o turistico ».

La modifica proposta non altera l'equilibrio finanziario delle Regioni, perchè da dati raccolti risulta che il gettito della predetta imposta, anche accogliendo l'eccezione che viene proposta col presente disegno di legge, sarà superiore ai 600 milioni previsti nella tabella allegata alla relazione al disegno di legge richiamato sulla finanza regionale.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Al primo comma dell'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario dopo le parole: « ad eccezione delle concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche » sono aggiunte le altre: « e di quelle aventi ad oggetto arenili destinati ad uso balneare o turistico ».